N. 00241/2001 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2001, proposto dal Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Sansone ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale, siti in Palermo, Piazza Marina, n. 39;

contro

l'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari (già Assessorato regionale Agricoltura e Foreste) – Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato (PEC: ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it);

nei confronti di

XXXXXXXX XXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Galluccio e Sonia Spallitta, presso il cui studio, sito in Palermo, viale della Libertà, n. 171, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, n. 10 del 15/6/2000;
- del d.a. n. 3015 del 5/9/2000;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessorato e del controinteressato;

Vista la memoria difensiva prodotta in giudizio dall'Avvocatura dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2013, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29/12/2000 e depositato in data 18/1/2001, il Comune ha impugnato l'ordinanza Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, e il conseguente d.a. di approvazione, con i quali è stato concesso al sig. XXXXXXXXX la legittimazione del possesso del terreno sito in Palermo, foglio 25A, p.lle nn. 725 e 234, determinandosi il canone di occupazione e il prezzo di affrancazione dovuto all'Amministrazione comunale.

Avverso i provvedimenti impugnati deduce:

- 1) Violazione di legge (l. n. 1766/1927 e reg.to n. 332/1928, art. 26 l.r. n. 10/1999)
- Difetto di motivazione, atteso che la legittimazione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato solo in base ad un adeguato apprezzamento dell'interesse pubblico coinvolto nel settore.

Il provvedimento impugnato non reca alcuna valutazione dell'interesse pubblico del Comune a mantenere la disponibilità dell'area di cui trattasi e tale interesse sussiste trattandosi di area destinata dagli strumenti urbanistici a verde attrezzato e assoggettata a vincolo paesaggistico;

- 2) Violazione di legge (l. n. 1766/1927 e reg.to n. 332/1928, art. 26 l.r. n. 10/1999), atteso che la concessione della legittimazione è consentita solo ove siano state apportate sostanziali e permanenti migliorie, ma nel caso di specie nell'area è stato realizzato un fabbricato, in parte abusivo (p.lla 234), dei vialetti in battuto di cemento, una piscina scoperta e un annesso locale di appoggio (p.lla 725), il che non costituisce miglioria;
- 3) in subordine, la legittimazione può essere concessa per il fabbricato, ma non per le altre opere e il terreno non edificato.

Si sono costituite in giudizio le parti intimate per resistere al ricorso.

Con memoria difensiva depositata in data 24/10/2013, l'Avvocatura erariale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per essere sopravvenuta l'ordinanza commissariale n. 33 del 15/10/2001, non impugnata, con la quale è stato rideterminato il canone di occupazione e il prezzo di affrancazione; nel merito l'Avvocatura ha comunque chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Ritiene il Collegio che sia infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale atteso che l'ordinanza n. 33/2001 ha solo modificato il quantum del canone di occupazione e del prezzo di affrancazione senza incidere sull'an della legittimazione, oggetto delle censure proposte in ricorso.

Nel merito, comunque il ricorso è infondato.

Invero, risulta dalla documentazione in atti, che gli atti dell'istruttoria relativa al procedimento avviatosi a seguito della richiesta del controinteressato di

legittimazione ed affrancazione dell'area di cui trattasi sono stati depositati alla Segreteria del Comune dal 2 al 31/3/2000 e che di ciò si è dato avviso mediante affissione all'albo pretorio; durante il periodo indicato il Comune non ha formulato alcuna opposizione in ordine al presunto interesse pubblico al mantenimento della disponibilità dell'area di cui trattasi di talché non può ora opporre l'esistenza di tale interesse.

Segue da ciò l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

Quanto al secondo e terzo motivo di ricorso rileva il Collegio che nel caso di specie la legittimazione è stata concessa ai sensi dell'art. 26, c. 1, l.r. n. 10/1999 che recita: "Nel territorio della Regione siciliana le legittimazioni delle occupazioni di terre di uso civico di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono effettuarsi con le procedure previste dalla predetta legge e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e successive modifiche ed integrazioni, anche qualora esse ricadano in zone che alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi. In questi casi si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.".

Tale previsione contiene una semplificazione rispetto all'ordinario procedimento di legittimazione di cui all'art. 9 l. n. 1766/1927, applicabile ai soli terreni di uso civico in Sicilia che "alla data del 31 dicembre 1997 abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi" (semplificazione che consiste nella possibilità di prescindere per l'occupazione dai requisiti di cui alle lett. a) e c) dell'art. 9 l. n. 1766/1927, cioè: che l'occupante abbia apportato delle migliorie sostanziali e permanenti e che l'occupazione duri da almeno dieci anni).

Essa non distingue, sotto il profilo della semplificazione, tra terreni edificati e non edificati, perché altrimenti avrebbe dovuto recitare "le legittimazioni delle

occupazioni di terre di uso civico ..., anche qualora esse ricadano in zone che ... abbiano perduto, per effetto degli strumenti urbanistici e di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, boschivi ovvero pascolativi".

In sostanza, ad avviso del Collegio, l'uso della disgiunzione "o" in luogo della congiunzione "e" tra le locuzioni "strumenti urbanistici" e "edificazioni" induce a ritenere preferibile l'opzione interpretativa secondo la quale l'art. 26, c. 1, l.r. n. 10/1999 si applica tanto ai terreni che ai fabbricati (e ai terreni di loro pertinenza). Né alcuna previsione consente di distinguere a seconda di quali tipologie di

interventi edificatori si tratti. Segue dalle considerazioni che precedono che il ricorso, in quanto infondato, va

Le spese del giudizio possono eccezionalmente compensarsi tra le parti tenuto conto del tempo intercorso per la decisione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.

Spese compensate.

rigettato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

Maria Cappellano, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)